

STUDIO ASSOCIATO PAGANI

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI

Via G. Frua, 24
20146 Milano
Tel. +39 (02) 46.07.22
Fax +39 (02) 49.81.537
e-mail: studiopagani@studiopagani.net
Web site: www.studiopagani.net
P.IVA 09906120150

Sergio Pagani
Paolo D. S. Pagani
Raffaella Pagani
Ornella Marzi
Alessandra Pagani
Paola Bariati

CIRCOLARE N° 12 DEL 20.11.2012

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

OGGETTO: Nuove regole di fatturazione in base allo schema di decreto di recepimento della Direttiva 2010/45/UE, presumibilmente in vigore dal 1° gennaio 2013

1. Obbligo di fatturazione e contenuto della fattura

La bozza di decreto attuativo della Direttiva UE in oggetto prevede un'estensione dell'obbligo di fatturazione a tutte le operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito di territorialità: ad oggi è necessario emettere fattura per le sole prestazioni dei cd. servizi generici non soggette ad Iva in quanto carenti del requisito di territorialità ai sensi dell'art. 7-ter del DPR n. 633/1972. Ne consegue che l'obbligo di fatturazione, ad esempio, andrà ad incidere anche sulle cessioni di beni effettuate all'estero, sulle particolari prestazioni di servizi o su quelle di servizi artistici, professionali, sportivi, ecc., qualora carenti del requisito di territorialità.

La fattura emessa al ricorrere di tale fattispecie dovrà indicare l'espressione:

- “*inversione contabile*” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo Ue;
- “*operazione non soggetta*” quando le stesse operazioni siano eseguite nei confronti di cessionari o committenti non-Ue.

Resteranno escluse dall'obbligo di emettere fattura le operazioni esenti dall'Iva ai sensi dell'art. 10, primo comma, nn. da 1 a 4, del DPR n. 633/1972.

Oltre alle diciture appena elencate, nei casi di non assoggettabilità all'Iva per carenza del requisito territoriale la bozza stabilisce, in generale, di esplicitare sempre in fattura:

- il numero di partita Iva del cessionario o committente (se soggetto passivo);
- il codice fiscale del cessionario o committente (se privato).

2. Aumento del volume d'affari: inclusione delle prestazioni di servizi generici, non soggette ad Iva ex art. 7 ter del DPR n. 633/1972

Contestualmente all'estensione dell'obbligo di fatturazione, la bozza di decreto prevede che i cd. servizi generici, non assoggettati ad Iva per carenza del requisito territoriale, vengano inclusi nella quantificazione del volume d'affari. Ciò è particolarmente significativo in riferimento a tutti quegli istituti che si avvalgono di tale concetto: fra gli altri, la determinazione dello status di esportatore abituale e la stima del pro-rata Iva.

3. Fattura semplificata

Altra novità prossima all'introduzione è la fattura semplificata, nella quale sarà sufficiente riportare in luogo dei dati identificativi del committente/cessionario, il relativo codice fiscale o la relativa partita Iva, ovvero il relativo numero di identificazione ai fini Iva (attribuito da altro Stato membro Ue nel caso il cliente sia stabilito nel territorio). Verrà meno anche l'obbligo di esplicitare la base imponibile, ferma restando l'indicazione del corrispettivo totale e dell'imposta addebitata.

4. Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture

La nuova definizione di fattura elettronica dovrebbe così recitare: *“per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario”*. Si produrrebbe, pertanto, una semplificazione della fattura elettronica nella misura in cui essa è tale indipendentemente dall'apposizione della firma digitale e del riferimento temporale o dalla trasmissione con il sistema EDI.

Infine, dovrebbe aprirsi la possibilità di conservare elettronicamente anche le fatture cartacee.

Restiamo a Vostra disposizione per qualunque chiarimento e/o approfondimento.

Studio Associato Pagani